Copia

Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano

PROVINCIA DI PV

GIUNTA DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.7

OGGETTO: **PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP): REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **diciassette** e minuti **venti** con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Presidente con proprio Decreto n. 3 in data 31.03.2020 si è riunita la Giunta dell'Unione per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Bardoneschi Maria Pia	Sì
2. Panizzari Francesca	Sì
3. Brega Enrica	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Luca Muttarini che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

a) abbiano potuto visionare gli atti all'O.d.g.;
b) possano intervenire nella discussione in corso;
c) manifestare il voto.

attraverso il sistema di videochiamata Whatsapp

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BARDONESCHI MARIA PIA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP): REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

- il Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: "per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente".
- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 4/2019, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.
- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 26/2019 del d.l. 4/2019 (30 marzo 2019) è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

VISTO l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo viene di seguito riportato:
"2. *A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...);*

DATO ATTO che, con apposito decreto sono stati stabiliti i valori soglia in vigore dal 20 aprile 2020 e pertanto prima di procedere alle assunzioni in applicazione della nuova norma di cui all'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 verranno verificate le capacità assunzionali dell'Ente;

PREMESSO, altresì, che:
- i Comuni di Canneto Pavese (PV), Castana (PV) e Montescano (PV) svolgono, fin dal 21 settembre 2001, l'esercizio associato di funzioni e servizi attraverso l'Unione di Comuni Prima Collina (PV);
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione 28 giugno 2010, n. 15 è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina;
- con deliberazioni di Consiglio 30 ottobre 2015, n. 25, del Comune di Canneto Pavese, 29 ottobre 2015, n. 23, del Comune di Castana e 29 ottobre 2015, n. 35, del Comune di Montescano sono state, da ultimo, approvate le modifiche allo statuto dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, nel suo complesso;
- con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione 30 ottobre 2015, n. 20, sono state definitivamente approvate modifiche al nuovo statuto dell'Unione di comuni Lombarda Prima Collina;
- l'art. 6 dello Statuto, al primo comma, stabilisce come "Il trasferimento delle competenze, ivi comprese quelle di cui al precedente art. 5, deliberato dai comuni si perfezionerà mediante una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione e dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee per evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano. La deliberazione dei Consigli comunali di trasferimento delle competenze all'Unione contiene l'individuazione dei beni mobili e immobili e del personale che s'intendono attribuire all'Unione per l'esercizio associato della funzione".
- con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione 21 dicembre 2015, n. 27, si è recepito il trasferimento di tutti i servizi, tutte le competenze e l'intera dotazione organica, per gestire tutte le attività e tutte le funzioni correlate, all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina da parte dei Comuni di Canneto Pavese (PV), Castana (PV) e Montescano (PV);

CONSIDERATO che l'Unione è, a tutti gli effetti, un ente locale dotato di propria personalità giuridica e, in quanto tale, opera in modo autonomo assumendo le obbligazioni derivanti dalle attività ad essa trasferite dai Comuni aderenti, compresa l'assunzione del personale che i trasferimenti esigono;

DATO ATTO che:
- il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, prevedeva che, a decorrere dall'anno 2014, le unioni costituite dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 16 (unione obbligatoria per i comuni fino a 1000 abitanti), erano soggette alla disciplina del patto di stabilità interno prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. La norma non si applicava a tutte le unioni di comuni ma solo a quelle costituite ai sensi del richiamato comma 1.
- il comma 104 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che, abrogando i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone, tra l'altro, che le unioni costituite dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono più assoggettate alla disciplina del patto di stabilità interno prevista per i comuni avente corrispondente popolazione;

- questa Unione, pertanto, non era soggetta al rispetto del patto di stabilità;

COSTATATO che la L. 269/2006 prevede al comma 562 *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.";*

RICHIAMATO l'art. 32 D. Lgs 267/2000 il quale stabilisce che: "(...) *L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. (...) All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale (...)*";

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che all'art. 1 comma 450 lettera b) ha previsto che, dopo il comma 31 *quater* dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010, sia inserito il seguente: "31-*quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata*";

PRESO ATTO che:

- la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con parere n. 457/2015/PAR del 15 dicembre 2015 ha affermato: *"In linea generale con riferimento alla disciplina sulla spesa per il personale e, più nello specifico, con riferimento alla disciplina sulla contrattazione decentrata, si deve affermare che i vincoli di finanza pubblica non possono subire deroghe soggettive e, quindi, detti vincoli si applicano anche alle unioni di comuni; ne consegue che il contenimento dei costi per la contrattazione decentrata del personale dei comuni deve essere valutato in termini sostanziali. In altri termini, il rispetto dei limiti finanziari fissati per la contrattazione decentrata deve essere valutato complessivamente sommando gli spazi che fanno a capo a ciascun comune per il personale trasferito all'unione";*
- sempre in materia di spesa per il personale dei Comuni che aderiscono all'Unione e dell'Unione medesima e del meccanismo della compensazione delle eventuali maggiori spese di personale, introdotto dall'art. 14, comma 31-quinquies del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, introdotto dall'art. 1, comma 450, legge n. 190 del 2014, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con parere n. 173/2015/PAR del 28 aprile 2015 e parere n. 6/2016/PAR del 20 gennaio 2016, ha precisato e successivamente ribadito che "nella convenzione sia predisposta una regolamentazione delle diverse funzioni associate tale da garantire le predette forme di compensazione, escludendo in ogni caso qualsiasi aumento della spesa per il personale che rimane soggetta ai vincoli stabiliti dalle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica. Alla luce delle predette considerazioni, da cui emerge la finalità della disposizione in esame, si deve quindi ritenere che la compensazione possa legittimamente operare nell'ipotesi di

associazione di più funzioni che la legge impone obbligatoriamente ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti";

- con successivo Parere n. 8/2016/PAR del 20 gennaio 2016, la Sezione ha aggiunto che: "Resta fermo che, attesa la cogenza dei vincoli di finanza pubblica, il contenimento dei costi imposti da detti vincoli dovrà essere valutato in termini sostanziali e complessivamente sommando gli spazi che fanno a capo a ciascun comune.";
- anche la Sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna, con parere n. 18/2014/PAR del 10 aprile 2014 e parere n. 18/2015/PAR del 12 Febbraio 2015, confermando l'orientamento della Sezione delle Autonomie che "in sede applicativa della normativa vincolistica sulla spesa di personale e sulla sua evoluzione negli enti locali, si deve pervenire ad assicurarne una sostanziale effettività" ha osservato che "ai fini dell'applicazione dell'art.1 comma 557 legge 296/2006 (...) la spesa per il personale cosiddetto "in prestito" all'Unione (ovvero non trasferito formalmente) resta interamente a carico del Comune. Agli stessi effetti, il Comune deve, invece, conteggiare proquota, la quota parte della spesa sostenuta per il personale trasferito dal Comune all'Unione, e – in coerenza con gli stessi criteri - di quello eventualmente autonomamente assunto dall'Unione" e che "dal computo come sopra effettuato, si ricava che la quota parte della spesa sostenuta per il personale trasferito all'Unione si aggiunge alla spesa di personale del Comune. Tale spesa complessiva dovrà essere valutata ai fini della sua incidenza nell'ambito della spesa corrente per le diverse finalità contemplate dall'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008";
- la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con parere n. 313/2015/PAR del 24 settembre 2015, ha ritenuto che "gli enti costituenti l'Unione possono utilizzare gli eventuali spazi assunzionali a disposizione, anche per consentire assunzioni direttamente da parte dell'Unione. (...) Resta naturalmente fermo che mirando la costituzione dell'Unione a conseguire un effettivo risparmio e non un incremento elusivo dei limiti posti ai singoli soggetti costitutori (...) la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale, considerando naturalmente, come più volte evidenziato, l'aggregato complessivo Unione e dei singoli Comuni che la costituiscono";

CONSIDERATO CHE – ex Sentenza Corte dei Conti Sezione Lombardia N. 124/2013 - " *(...) in termini generali, per quanto concerne le modalità di computo delle spese di personale delle Unioni di Comuni, la giurisprudenza contabile ha da tempo valorizzato una considerazione sostanziale, secondo la quale la disciplina vincolistica in tale materia non può incidere solo per il personale alle dirette dipendenze dell'Ente, ma anche per quello che svolge la propria attività al di fuori dello stesso e, comunque, per tutte le forme di esternalizzazione. Ciò significa che l'Amministrazione al fine di rendere correttamente le certificazioni e attestazioni relative al rispetto dei parametri di spesa per il personale previste dalla vigente normativa, dovrà conteggiare la quota parte di spesa personale sostenuta dall'Unione che sia riferibile al Comune stesso (...) Allo scopo dovrà reperire ed adottare idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale propria dell'Unione che sia riferibile pro quota al Comune (Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 8/2011). (...) Le norme vincolistiche in materia di spesa personale prendono a riferimento* – continua la Corte dei Conti Lombardia – *la spesa non già della forma associativa in quanto Entità autonoma, ma quella del singolo Ente a cui si somma la quota parte riferita all'Unione. Il vincolo è quello riferito alla normativa specifica del singolo Comune, di volta in volta applicabile in funzione della soglia dimensionale. Tale criterio, sommando la spesa del personale dell'Ente e la quota parte di spesa dell'Unione, riferita all'Ente, ha il duplice pregio, sia pur in un'ottica sostanziale, di far emergere la spesa nella sua*

integralità, e di vanificare eventuali operazioni di esternalizzazione con finalità elusive dei limiti stabiliti per legge (...)";

RICORDATO CHE per il monitoraggio dei vincoli la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera N. 8/2011 aveva sancito un metodo concreto *"(...) il contenimento dei costi del personale dei Comuni deve essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall'Unione dei Comuni (...)";*

DATO ATTO CHE - nelle more dell'individuazione/definizione di nuovi criteri di riparto della spesa personale tra gli Enti aderenti all'Unione - il criterio da utilizzare non può che essere quello di cui alla delibera N. 8/2011 della Corte dei Conti Sezione Autonomie sopra citata stabilendo come rapporti per determinare la misura della spesa di personale propria dell'Unione che sia riferibile pro quota al Comune i rapporti storicamente utilizzati ovvero 49% Canneto Pavese, 34% Castana e 17% Montescano;

DATO ATTO, pertanto, che:
- alla luce delle considerazioni giurisprudenziali di cui sopra, in capo all'Unione *"(...) grava un obbligo di cooperazione affinché i limiti di spesa del personale siano rispettati da parte degli Enti associati (...)"* (in tal senso corte dei conti Lombardia N. 124/2013);
- l'Unione prima di procedere all'assunzione di unità di personale dovrà verificare le ricadute delle stesse c/o Enti aderenti;

EVIDENZIATO che:
- la struttura organizzativa dell'Ente si articola nelle strutture stabilite dalla deliberazione della Giunta n. 14 del 09/04/2016 con cui è stato stabilito l'assetto dei servizi dell'Ente:
- al 1° gennaio 2021 il personale in servizio è composto da 14 unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

RILEVATO che nell'organico di questo Ente, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente stesso ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.lgs. 165/2001;

RITENUTO, pertanto, opportuno calcolare la spesa di personale dell'Unione da considerare quale parametro di riferimento, ai sensi del comma 562 della L. 296/2006 e secondo quanto riportato precedentemente, sommando le spese di personale dei Comuni e dell'Unione relativamente ai rispettivi limiti stabiliti dalla legge ovvero il rispetto della spesa sostenuta nell'anno 2008 per l'Unione e i Comuni di Castana e Montescano, la media delle spese di personale 2011/2013 per il Comune di Canneto Pavese e confrontare la spesa prevista per il triennio 2021/2023 dall'Unione che ha acquisito tutto il personale dei Comuni;

RISCONTRATONE il pieno rispetto per quanto di cui al punto precedente;

RITENUTO, inoltre, calcolare la spesa di personale di ciascun Comune da considerare quale parametro di riferimento, ai sensi del comma 557 e 562 della L. 296/2006 e secondo quanto riportato precedentemente, sommando alla spesa del Comune la spesa di personale propria dell'Unione che sia riferibile pro quota al Comune avendo come riferimento i rapporti storicamente utilizzati ovvero 49% Canneto Pavese, 34% Castana e 17% Montescano e verificati, all'uopo, i prospetti elaborati dal responsabile del servizio finanziario;

RISCONTRATO, come già precedentemente indicato, che tutte le unità di personale che erano alle dipendenze dei Comuni costituenti l'Unione sono state trasferite all'Unione con decorrenza 01/01/2016 e 01/01/2018 e dato atto, tuttavia, che la spesa per il Segretario Comunale dei tre Comuni costituenti l'Unione e della stessa Unione non può essere assunta da parte dell'Unione in quanto la nomina (e la conseguente retribuzione) è in capo al Comune (che la può esercitare in convenzione con altri enti ove anche la funzione relativa alla segreteria comunale è gestita attraverso convenzione) ma non, in ogni caso, all'Unione che, in base alla L. 56/2014, si avvale di un Segretario scelto tra quelli dei Comuni che la costituiscono senza maggiori oneri per la finanza pubblica;

DATO ATTO pertanto che, dal 01/01/2018, è rimasta in capo ai Comuni la sola spesa per il Segretario Comunale;

DATO ATTO, altresì, che a decorrere dal 01.03.2021, per l'Unione e i Comuni costituenti la medesima sarà attiva una nuova convezione per il servizio di segreteria comunale che vedrà Ente capofila il Comune di Arena Po, a cui il Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano rimborseranno le rispettive quote parte;

CALCOLATA la spesa di personale prevista per il 2021 ed anni successivi dei Comuni costituenti l'Unione, come da prospetti elaborati dal responsabile del servizio finanziario;

VERIFICATO il rispetto del limite di spesa in rapporto ai parametri di riferimento, ai sensi del comma 557 e 562 della L. 296/2006 e secondo quanto riportato precedentemente;

DATO ATTO che si è sommato alla spesa di ciascun Comune la spesa di personale propria dell'Unione che sia riferibile pro quota al Comune utilizzando le percentuali fissate per accordi politici nella misura del 49% Canneto Pavese, 34% Castana e 17% Montescano;

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dalla quale, ai fini del contenimento della spesa per il personale e dei restanti vincoli normativi in materia di assunzione, si evince che:

- la spesa complessiva del personale per l'anno 2021/2022/2023 dell'Unione, non supera quella complessivamente sostenuta ed elaborata sommando le spese di personale di Comuni e dell'Unione relativamente ai rispettivi limiti stabiliti dalla legge ovvero il rispetto della spesa sostenuta nell'anno 2008 per l'Unione e i Comuni di Castana e Montescano, la media delle spese di personale 2011/2013 per il comune di Canneto Pavese;
- la spesa complessiva del personale per l'anno 2021/2022/2023 di ciascun Comune non supera quella complessivamente sostenuta ed elaborata sommando alla spesa del Comune la spesa di personale propria dell'Unione che sia riferibile pro quota al Comune avendo come riferimento i rapporti storicamente utilizzati ovvero 49% Canneto Pavese, 34% Castana e 17% Montescano relativamente ai rispettivi limiti stabiliti dalla legge;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 8 del 05/03/2020, esecutiva, con cui si approvava il piano triennale di azioni positive per le pari opportunità in materia di lavoro, di cui all'art. 48, 1 comma, D.Lgs. 198/2006, per il triennio 2020/2022;

PRESO ATTO che, pertanto, questa Amministrazione, con riferimento alle proprie esigenze organizzative, intende, per il triennio 2021/2023, programmare il proprio fabbisogno di personale, come di seguito meglio riportato:

ANNO 2021

L'Amministrazione ritiene di ricorrere alla sostituzione del dipendente che lascerà il servizio (per collocamento a riposo) nel corso dell'anno, previa verifica della capacità assunzionale secondo i nuovi criteri di cui al D.L. 34/2019 e compatibilmente con la normativa vigente in materia di assunzioni di personale nella P.A.

ANNO 2022

L'Amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa nel tempo vigente in materia di assunzioni di personale nella P.A..

ANNO 2023

L'Amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa nel tempo vigente in materia di assunzioni di personale nella P.A..

PRECISATO che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

CONSIDERATO che l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina non è in condizioni di dissesto finanziario e non versa in situazioni di deficit strutturale;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del Segretario Comunale, e in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: "*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.*";

VISTO, all'uopo, l'allegato parere reso dal Revisore dei Conti di cui al verbale del 26/02/2021;

VISTI

- Lo statuto;
- il regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il D.lgs. 267/00;
- il D.lgs. 165/01;
- il D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014;
- la L. 190/2014, (Legge di Stabilità 2015);

- La L. 208/2015, (Legge di stabilità 2016);
- La Legge n. 160 del 07/08/2016 di conversione del D.L. n. 113/2016;
- L'articolo 7 del D.L. n. 14/2017, per come convertito dalla legge n. 48/2017;
- Il D.lgs. 75/2017;
- Il D.M. 08.05.2018: Linee indirizzo predisposizione piani fabbisogni personale PA;
- La Legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del D.L. 34/2019;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese ed ai sensi di legge;

DELIBERA

1) di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2) di approvare il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2021/2023 (PTFP), come di seguito meglio riportato, precisando che lo stesso è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

ANNO 2021

L'Amministrazione ritiene di ricorrere alla sostituzione del dipendente che lascerà il servizio (per collocamento a riposo) nel corso dell'anno, previa verifica della capacità assunzionale secondo i nuovi criteri di cui al D.L. 34/2019 e compatibilmente con la normativa vigente in materia di assunzioni di personale nella P.A..

ANNO 2022

L'Amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa nel tempo vigente in materia di assunzioni di personale nella P.A.

ANNO 2023

L'Amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa nel tempo vigente in materia di assunzioni di personale nella P.A.

3) di dare atto che la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, non genera situazioni di personale in esubero, ai sensi dell'art.33 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165;

4) di dare atto che:
   - la spesa complessiva del personale per l'anno 2021/2022/2023 dell'Unione non supera quella complessivamente sostenuta ed elaborata sommando le spese di personale di Comuni e dell'Unione relativamente ai rispettivi limiti stabiliti dalla legge ovvero il rispetto della spesa sostenuta nell'anno 2008 per l'Unione e i comuni di Castana e Montescano, la media delle spese di personale 2011/2013 per il Comune di Canneto Pavese;

- la spesa complessiva del personale per l'anno 2021/2022/2023 di ciascun Comune non supera quella complessivamente sostenuta ed elaborata sommando alla spesa del Comune la spesa di personale propria dell'Unione che sia riferibile pro quota al Comune avendo come riferimento i rapporti storicamente utilizzati ovvero 49% Canneto Pavese, 34% Castana e 17% Montescano relativamente ai rispettivi limiti stabiliti dalla legge;
- la dotazione organica dell'ente, contenuta nell'allegato "A", viene determinata in base alle attuali necessità;

5) di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale;

6) di dare atto che la presente programmazione di fabbisogno del personale verrà recepita nella nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;

7) di provvedere ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto al sistema SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui "Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.";

8) di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali ed alla R.S.U. Comunale;

9) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime e favorevole resa palesemente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4^ del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : BARDONESCHI MARIA PIA

Il Segretario
F.to : Dr. MUTTARINI GIAN LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 115 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canneto Pavese, lì 09-mar-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to : COLOMBI SANDRA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- ❑ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Canneto Pavese, lì 09-mar-2021

Il Segretario
F.to : Dr. MUTTARINI GIAN LUCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
divenuta esecutiva in data 26-feb-2021

- ❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario
F.to : Dr. MUTTARINI GIAN LUCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario
MUTTARINI GIAN LUCA

Allegato A

DOTAZIONE ORGANICA

Categoria di accesso	Profilo	Posti previsti in base al fabbisogno rideterminato	Posti coperti	Posti vacanti
		Tempo indeterminato		
D1	Istruttore Direttivo	4	4	
C	Istruttore Amministrativo	4	4 di cui 2 (PT 50%)	
C	Agenti di P.L.	2	1 + 1PT 50%)	
B3	Autista, cantoniere, seppellitore, messo notificatore	1	1	
B1	Operatore	2	2	
A	Operatore	1	1	

Personale in servizio suddiviso per area:

AREA DI SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA PERSONA

Categoria	Profilo	Posti in organico	Posti coperti	Posti vacanti
D1	Istruttore Direttivo	1	1	
C	Istruttore amministrativo	3	3 di cui 1 part-time 50%	
B1	Addetto alle pulizie e servizi scolastici	1	1	

AREA DI SERVIZIO FINANZIARIO

Categoria	Profilo	Posti in organico	Posti coperti	Posti vacanti
D1	Istruttore Direttivo	1	1	

AREA DI SERVIZIO TRIBUTI

Categoria	Profilo	Posti in organico	Posti coperti	Posti vacanti
D1	Istruttore Direttivo	1	1	

AREA DI SERVIZIO TERRITORIO

Categoria	Profilo	Posti in organico	Posti coperti	Posti vacanti
D1	Istruttore Direttivo	1	1	
C	Istruttore Amministrativo	1	1 part-time 50%	
C	Agenti di P.L.	2	1 + part-time 50%	
B3	Autista, cantoniere, seppellitore, messo notificatore	1	1	
B1	Operatore cantoniere	1	1	
A	Operatore	1	1	

BONGIOLATTI MATTEO
Dottore Commercialista – Revisore legale dei conti

Via Boffalora n. 35
23100 Sondrio
P.IVA n. 00846590149
C.F. BNGMTT75B19F712P

Spett.le
Unione di Comuni Lombarda Prima Collina
Via Casabassa n. 7
27044 Canneto Pavese (PV)

Sondrio, 26 febbraio 2021

PARERE ESPRESSO DAL REVISORE DEI CONTI DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA ALLA PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2021-2021-2023

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 febbraio, il sottoscritto Dott. Bongiolatti Matteo, ha esaminato lo schema di delibera di Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina avente per oggetto la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2021 2022.

Premesso:

- i comuni di Canneto Pavese (PV), Castana (PV) e Montescano (PV) svolgono, fin dal 21 settembre 2001, l'esercizio associato di funzioni e servizi attraverso l'Unione di Comuni Prima Collina (PV);
- con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione del 21 dicembre 2015, n. 27, si è recepito il trasferimento di tutti i servizi, tutte le competenze e l'intera dotazione organica, per gestire tutte le attività e tutte le funzioni correlate, all'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina da parte dei Comuni di Canneto Pavese (PV), Castana (PV) e Montescano (PV) e che pertanto l'Unione è, a tutti gli effetti, un ente locale dotato di propria personalità giuridica ed, in quanto tale, opera in modo autonomo, assumendo le obbligazioni derivanti dalle attività ad essa trasferite dai Comuni aderenti, compresa l'assunzione del personale;
- che in data odierna ho ricevuto la proposta di deliberazione della Giunta dell'Unione oggetto la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2021-2023 unitamente alla relazione del responsabile finanziario;
- che l'art. 91 (Assunzioni) del Tuel prevede che "*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- che l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

- che l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che ha introdotto modifiche sostanziali nella disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei comuni, prevedendo il superamento delle precedenti regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale

Esaminata la complessa normativa in merito alla spesa del personale nonché i vincoli in materia di assunzioni, richiamati nella bozza di delibera di Giunta e che devono essere rispettati dall'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina con particolare riferimento al limite di spesa potenziale massima di euro 557.207,43 ed indicato nella relazione predisposta dal responsabile finanziario;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale viene individuata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2021-2022 e 2023 ed il relativo piano occupazionale nelle seguenti modalità:

ANNO 2021
Sostituzione di un dipendente collocato a riposo nell'anno, previa verifica della capacità assunzionale secondo i nuovi criteri di cui al D.L. 34/2019 e compatibilmente con la normativa vigente in materia di assunzioni di personale nella P.A.;
ANNO 2022
Nessuna assunzione con riserva di valutare eventuali assunzioni compatibili con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa nel tempo vigente;
ANNO 2023
Nessuna assunzione con riserva di valutare eventuali assunzioni compatibili con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa nel tempo vigente;

DATO ATTO che

- a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, non emergono situazioni di personale in esubero;
- rispetta il vincolo di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 L. 296/2006;
- non si trova nella condizione di non rispettare il pareggio di bilancio;
- non versa nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/00;
- non si evidenza il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio e pertanto un'eccedenza di personale per motivi finanziari;

IL REVISORE DEI CONTI

anche alla luce delle considerazioni sopra esposte e tenuto conto dei pareri espressi dai responsabili di settore,

ESPRIME

pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente per oggetto l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Bongiolatti Matteo

Recapiti telefonici:
Tel. 0342/235519
Cell. 347/8856098